

Disposizioni per il sostegno alla mobilità dei dottorandi

Del 20.10.2022 (stato 20.10.2022)

Il Rettorato adotta:

Titolo I - Generalità

Art. 1 Campo di applicazione	<ol style="list-style-type: none">1 Le presenti Disposizioni per il sostegno alla mobilità dei dottorandi (di seguito "Disposizioni"), sono applicabili ai dottorandi immatricolati presso l'Università della Svizzera italiana (USI) che intendono effettuare un periodo di mobilità presso un istituto di ricerca all'estero durante il dottorato.2 Nel testo i nomi declinati al maschile o maschile plurale sono comprensivi anche del femminile o femminile plurale.
Art. 2 Sostegno finanziario. Principi	<ol style="list-style-type: none">1 Il dottorando che intende effettuare un periodo di mobilità presso un istituto di ricerca all'estero durante il dottorato può candidarsi per l'ottenimento di un sostegno finanziario da parte dell'USI. La procedura di candidatura è disciplinata agli artt. 5 e seguenti delle presenti Disposizioni.2 Il precitato sostegno finanziario consiste nel rimborso da parte dell'USI di alcune delle spese sostenute dal dottorando nel corso del proprio soggiorno all'estero, conformemente agli artt. 13 e seguenti delle presenti Disposizioni.3 Il sostegno finanziario non può essere accordato retroattivamente. La retroattività è considerata rispetto alla data di notifica della decisione di attribuzione del sostegno finanziario.4 Il dottorando che ottiene il sostegno finanziario mantiene il proprio rapporto di lavoro con l'USI, se esistente.
Art. 3 Durata del sostegno finanziario e del soggiorno all'estero	<ol style="list-style-type: none">1 Il sostegno finanziario è accordato per tutta la durata del soggiorno all'estero, ovvero per una durata minima di 6 mesi e una massima di 12 mesi.2 Il soggiorno all'estero può essere effettuato in due periodi separati, di cui il più breve deve avere una durata di almeno 2 mesi. In qualunque caso, entrambi i periodi all'estero devono essere effettuati entro un termine massimo di 18 mesi.3 Il sostegno finanziario non può in nessun caso estendersi oltre la data di difesa della tesi del dottorando e il periodo di mobilità all'estero non estende la durata massima del contratto di lavoro con l'USI, conformemente a quanto previsto dallo Statuto dell'USI.

Art. 4 Istituto di ricerca all'estero	1	L'istituto di ricerca in cui il dottorando effettuerà il periodo di mobilità deve aver sede all'estero.
	2	L'istituto di ricerca deve inoltre essere situato in una nazione diversa da quella d'origine del dottorando o da quella in cui egli ha svolto parte o la totalità della propria formazione precedente (in particolare Bachelor o Master).
	3	Eventuali eccezioni possono essere richieste dal dottorando in forma scritta e devono essere giustificate sulla base di motivazioni scientifiche, segnatamente relative all'unicità dell'istituto ospitante. La concessione di simili eccezioni è valutata dalla Commissione ricerca e decisa dal Senato contestualmente alla valutazione della richiesta di sostegno finanziario, secondo la procedura di valutazione descritta nelle presenti Disposizioni.

Titolo II - Richiesta di finanziamento – Procedura di candidatura

Capitolo I - Requisiti personali e formali

Art. 5 Bando e procedura di candidatura	1	La procedura di candidatura per l'ottenimento del sostegno finanziario può essere avviata dal dottorando entro i termini stabiliti dalla Commissione ricerca del Senato (di seguito "Commissione ricerca") tramite un apposito bando pubblicato online sulla pagina web del Servizio ricerca e trasferimento del sapere dell'USI (di seguito "SRIT").
	2	Il bando può contenere disposizioni ulteriori che specificano il contenuto delle presenti Disposizioni.
	3	La Commissione ricerca fissa da due sino a quattro termini di candidatura per anno accademico e pubblica i relativi bandi.

Art. 6 Requisiti personali	Le candidature per l'ottenimento del sostegno finanziario possono essere sottomesse da dottorandi di tutte le discipline, a condizione che siano soddisfatti i requisiti seguenti:	
	a.	Al momento dell'inoltro della candidatura, il dottorando è già immatricolato all'USI da almeno dodici mesi.
	b.	Il dottorando è di nazionalità svizzera oppure possiede un permesso di domicilio (permesso C), un permesso di dimora (permesso B) o un permesso per frontalieri (permesso G), oppure è sposato o in una unione domestica registrata con un cittadino svizzero.
	c.	Il dottorando non è impiegato su un progetto finanziato dal Fondo Nazionale Svizzero (FNS).
	d.	Il dottorando conferma nel proprio piano di carriera l'intenzione di continuare gli studi dottorali e ottenere il dottorato all'USI dopo il termine del soggiorno all'estero.

Art. 7 Requisiti formali	4	Le candidature devono essere sottomesse in forma elettronica, nel formato richiesto, in inglese o in una lingua nazionale svizzera, entro i termini indicati nel bando e conformemente alle indicazioni presenti sulla pagina web del SRIT.
	5	Il dossier di candidatura deve contenere tutti i dati e i documenti indicati come obbligatori.
	6	Il dossier di candidatura è in particolare composto dalla documentazione seguente (formato pdf): a. Modulo di domanda, inclusa la previsione dei costi, (scaricabile sulla pagina web del SRIT);

-
- b. Curriculum vitae (massimo 2 pagine);
 - c. Lista delle pubblicazioni;
 - d. Descrizione scientifica (massimo 5 pagine);
 - i. Riassunto della tesi di dottorato del candidato e stato di avanzamento (massimo 2 pagine);
 - ii. Motivazione dell'istituto ospitante (massimo 1 pagina);
 - iii. Piano di lavoro per il soggiorno all'estero del candidato (massimo 2 pagine).
 - e. Lettera d'invito su carta intestata dell'istituto ospitante.
 - f. Lettera di supporto del direttore di tesi USI (da inviare direttamente alla Commissione ricerca dal supervisore).
 - g. Eventuale lettera di accompagnamento.

Capitolo II – Valutazione delle candidature

Art. 8 Competenze	<ol style="list-style-type: none">1 L'analisi preliminare delle candidature compete al SRIT.2 La valutazione scientifica delle candidature compete alla Commissione ricerca.3 La decisione sull'assegnazione del sostegno finanziario al candidato compete al Senato accademico.
Art. 9 Analisi preliminare	<ol style="list-style-type: none">1 Preliminarmente alla valutazione scientifica da parte della Commissione ricerca, lo SRIT verifica la conformità della candidatura per rapporto ai requisiti personali e formali di cui al capitolo precedente.2 Sono sottoposte alla valutazione scientifica della Commissione ricerca unicamente le candidature che soddisfano i requisiti personali e formali precitati.3 Qualora dovesse essere riscontrata una non conformità della candidatura ai precitati requisiti, e nel caso in cui detta non conformità sia di entità minore, lo SRIT può attribuire al dottorando un breve termine per correggere la candidatura.
Art. 10 Criteri di valutazione	<p>Nella valutazione della candidatura, la Commissione ricerca applica i criteri di valutazione seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Il beneficio che il candidato otterrà dalla mobilità e il valore aggiunto che questa porterà alla sua tesi di dottorato;b. Il profilo scientifico e lo stato di avanzamento degli studi di dottorato del candidato;c. La qualità del luogo di ricerca all'estero scelto (segnatamente, condizioni di lavoro, possibilità di supervisione e formazione).
Art. 11 Procedura di valutazione	<ol style="list-style-type: none">1 La Commissione ricerca si esprime in merito al dossier di candidatura sulla base dei precitati criteri di valutazione.2 Per procedere alla valutazione, il dossier di candidatura è assegnato a due membri della Commissione ricerca che si esprimono sullo stesso con un rapporto alla Commissione.3 Sulla base del precitato rapporto e del budget disponibile, la Commissione effettua un'analisi comparativa dei dossier di candidatura ricevuti ed elabora la propria valutazione finale in merito a ciascuna richiesta di sostegno finanziario.4 La Commissione trasmette la propria valutazione finale al Senato.

-
- 5 La Commissione può proporre al Senato, sulla base di motivate ragioni, di ridurre la durata e/o l'ammontare del sostegno finanziario rispetto a quanto richiesto dal dottorando.

Art. 12
Assegnazione del sostegno finanziario

- 1 Il Senato accademico riceve la valutazione della Commissione ricerca e decide in merito all'assegnazione del sostegno finanziario a favore del candidato, come pure in merito all'eventuale riduzione della durata e/o dell'ammontare del sostegno finanziario.
- 2 La decisione del Senato è comunicata al candidato in forma scritta. Nel caso in cui il Senato decida di rifiutare l'assegnazione del sostegno finanziario al candidato o decida di ridurre la durata e/o l'ammontare, la decisione deve essere motivata.

Capitolo III – Ottenimento del sostegno finanziario

Art. 13
Costi rimborsabili attraverso il sostegno finanziario

- 1 Il dottorando che ottiene il sostegno finanziario può richiedere il rimborso dei costi seguenti all'USI:
- I costi di un singolo viaggio per e di un singolo viaggio dal luogo di soggiorno all'estero. Di regola, deve essere utilizzato il mezzo di trasporto più economico. In deroga a quanto previsto dalle Disposizioni sulle indennità dell'USI, possono essere rimborsati anche i costi di viaggio dei famigliari (partner e figli) del dottorando, purché questi lo accompagnino per l'intera durata del soggiorno all'estero.
 - I costi di alloggio, le eventuali tasse universitarie e i costi per l'utilizzo dell'infrastruttura universitaria (per esempio accesso alla biblioteca).
 - I costi di partecipazione a conferenze scientifiche rilevanti per il lavoro del dottorando che non possono essere rimborsati altrimenti.
- 2 Il limite massimo disponibile per la totalità dei rimborsi spese legati al soggiorno all'estero del dottorando è di CHF 20'000. Un limite maggiore può essere stabilito dal Senato accademico qualora il dottorando sia accompagnato dai famigliari (partner, figli).
- 3 Possono essere rimborsati unicamente i costi effettivi delle spese sostenute entro i limiti stabiliti dalle Disposizioni sulle indennità dell'USI e fino a concorrenza del limite massimo di cui al capoverso 2. È fatto salvo il capoverso 1, lettera a.

Art. 14
Mezzi finanziari aggiuntivi

- 1 Il dottorando beneficiario del sostegno finanziario deve informare immediatamente la Commissione ricerca di tutti i mezzi finanziari che riceve da altre organizzazioni o istituzioni a copertura del medesimo soggiorno all'estero.
- 2 Questi importi possono essere dedotti dal sostegno finanziario accordato dall'USI.

Art. 15
Richiesta di incremento del sostegno finanziario

Non è prevista la possibilità di richiedere un incremento dell'ammontare del sostegno finanziario.

Titolo III – Inizio del soggiorno all'estero

Art. 16 Inizio del soggiorno all'estero	<ol style="list-style-type: none">1 La prima data possibile per l'inizio del soggiorno all'estero è due mesi dopo la scadenza del bando di cui all'art. 5.2 Il soggiorno all'estero deve iniziare al più tardi 12 mesi dopo la data di notifica della decisione del Senato accademico. Per validi motivi, un ritardo oltre i 12 mesi nell'inizio del soggiorno all'estero può essere approvato dal Senato accademico su richiesta scritta e motivata da parte del dottorando.3 Durante il periodo di soggiorno all'estero il dottorando lavora generalmente almeno all'80% per il progetto di ricerca proposto. Una percentuale inferiore può essere accordata dall'organo competente in risposta ad una richiesta scritta e motivata presentata dal dottorando, in particolare nel caso di dottorandi con obblighi famigliari.
--	---

Art. 17 Sblocco e scadenza del sostegno finanziario	<ol style="list-style-type: none">1 Il dottorando informa con adeguato anticipo lo SRIT circa la data di inizio del soggiorno all'estero, al fine di permettere lo sblocco del sostegno finanziario.2 Il sostegno finanziario viene gestito dal Servizio finanze e controlling in coordinamento con il Servizio risorse umane. Il dottorando può richiedere il rimborso delle spese di cui all'art. 13 unicamente su presentazione dei relativi giustificativi.3 Il sostegno finanziario decade se l'inizio del soggiorno all'estero non avviene entro i termini stabiliti dalle presenti Disposizioni.
--	---

Titolo IV – Diritti e obblighi del dottorando

Art. 18 Cambiamento del luogo di ricerca	Dopo l'ottenimento del sostegno finanziario, il luogo di ricerca menzionato nella richiesta di finanziamento può essere modificato unicamente a seguito di una richiesta scritta e motivata presentata dal dottorando e approvata da parte del Senato accademico.
Art. 19 Abbandono o fine prematura del soggiorno	Se il dottorando rinuncia al soggiorno all'estero o se il soggiorno deve essere interrotto prematuramente, egli ne informa immediatamente per iscritto lo SRIT.
Art. 20 Rapporto di attività	<ol style="list-style-type: none">1 Il dottorando deve inviare alla Commissione ricerca un rapporto di attività (Final Scientific Report) entro e non oltre due mesi dal termine del soggiorno all'estero.2 Il modello di Final Scientific Report è disponibile sulla pagina web del SRIT.

Titolo V – Disposizioni finali

Art. 21 Norme complementari	In assenza di prescrizioni specifiche nelle presenti Disposizioni, si applica il Regolamento generale sulle condizioni generali di lavoro per il personale accademico dell'USI.
Art. 22 Entrata in vigore	Le presenti Disposizioni entrano in vigore immediatamente.
